

Assicurazione Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Ed. Gennaio 2020_ultima versione disponibile

Prodotto: "TO Multirischi_A Automatica"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

TO Multirischi_A Automatica è un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi organizzati da Tour Operator o del trasporto pullman e include, in particolare, le coperture di annullamento viaggio, assistenza sanitaria e spese mediche e bagaglio.



Che cosa è assicurato?

È prevista una serie di garanzie fruibili nel corso del viaggio o prima del suo inizio:

Annullamento viaggio: riconosce il rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per:

- Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un suo familiare, della persona iscritta contemporaneamente allo stesso viaggio, del socio o contitolare dell'azienda o studio associato dell'Assicurato
- Impossibilità di usufruire delle ferie pianificate per licenziamento o sospensione dal lavoro dell'Assicurato o sua nuova assunzione
- Danni materiali all'abitazione a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche per cui è necessaria la presenza dell'Assicurato

Assistenza in viaggio: tra le prestazioni di assistenza fornite per evento, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, nei limiti del capitale assicurato

- ✓ Centrale Operativa 24su 24 e Consulenza Medica
- ✓ Organizzazione visite specialistiche
- ✓ Assistenza infermieristica
- ✓ Invio medicinali urgenti
- ✓ Viaggio a/r per un familiare in caso di ricovero
- ✓ Rientro accompagnato di minori
- ✓ Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
- ✓ Rientro anticipato a seguito di lutto o malattia di un familiare
- ✓ Rientro della salma in caso di decesso dell'Assicurato
- ✓ Reperimento di un legale e anticipo cauzione

Spese mediche riconosce

- ✓ il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.
- La copertura comprende anche:
- ✓ il rimborso spese di trasporto dal luogo dell'evento fino al centro di pronto soccorso o di primo ricovero
 - ✓ il rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica
 - ✓ il rimborso spese cure odontoiatriche urgenti
 - ✓ il rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio
 - ✓ il rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio o malattia in viaggio

Assistenza ai parenti a casa e all'abitazione

- ✓ Pagamento del trasporto sanitario del parente in un centro ospedaliero di alta specializzazione
- ✓ Invio di un fabbro, elettricista, idraulico
- ✓ Invio guardia giurata con presa a carico di massimo 10 ore di sorveglianza

Bagaglio

- ✓ Indennizzo in caso di furto, scippo, rapina o mancata riconsegna del bagaglio
- ✓ Spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio superiore a 8 ore

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP aggiuntivo alla sezione «Che cosa è assicurato?».

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non domiciliate o non residenti in Italia
- ✗ viaggi superiori ai 31 giorni
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione «Ci sono limiti di copertura» del DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza.

Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito https://www.allianz-partners.com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html



Che obblighi ho?

Per il Contraente: in relazione al materiale pubblicitario, il Contraente deve rispettare quanto previsto dagli artt. 39 e ss del Reg. 35/2010. In tali pubblicazioni il Contraente dovrà riportare le condizioni tutte che regolano le garanzie assicurative della presente polizza e le modalità di inclusione automatica della stessa evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice.

L'adempimento dell'onere previsto da questo specifico punto non impegna Allianz Global Assistance a riconoscere alcun contributo pubblicitario.

Prima dell'acquisto del Prodotto Assicurativo, deve portare a conoscenza di ciascun Assicurato le conformi condizioni contrattuali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. 41/2018 in materia di informativa precontrattuale. Dopo l'acquisto, deve rendere disponibile il Certificato Assicurativo costituito dalle Condizioni di assicurazione riportanti le conformi condizioni che regolano la garanzie assicurative redatte da Allianz Global Assistance, unitamente all'informativa privacy. Detto documento assume veste contrattuale per l'Assicurato.

Il Contraente deve comunicare i dati degli Assicurati nella modalità concordata tra le Parti;

tutte le comunicazioni del Contraente devono essere fatte per iscritto alla Società;

deve effettuare il pagamento dei premi direttamente o per tramite l'eventuale intermediario alla Società rispettando i termini di pagamento previsti;

deve rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

deve ottemperare alle norme Anti-corrruzione;

deve osservare le disposizioni in materia di Privacy.

Per l'Assicurato:

In caso di sinistro:

- Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
- Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Per il Contraente: il Contraente si impegna ad effettuare il pagamento dei premi direttamente o per tramite l'intermediario a Allianz Global Assistance sulla base delle Appendici di Regolazione Premio, ovvero entro il 30° giorno del mese successivo a quello del mese di emissione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per il Contraente: il contratto ha durata annuale e, in mancanza di disdetta di una della parti nei termini previsti, è prorogato per un ulteriore anno e così successivamente.

Per l'Assicurato:

Per le garanzie Viaggio Sicuro – assistenza in viaggio e spese mediche, Famiglia Sicura, Bagaglio: la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso;

Per la garanzia Trasferimento Sicuro: la copertura decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina col raggiungimento del luogo di partenza del viaggio.

Per la garanzia Annullamento: la garanzia decorre dalla data di emissione della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Per il Contraente: il Contraente può disdire la polizza mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In assenza l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Per l'Assicurato: per questo contratto non è applicabile il diritto di recesso.

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

- Allianz Global Assistance:** marchio commerciale di AWP P&C S.A.– Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Pacchetto turistico:** i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
- trasporto;
 - alloggio;
 - servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
- Premio:** la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente alla Società.
- Società:** AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito denominata Allianz Global Assistance.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA**A. Oggetto della Polizza**

Allianz Global Assistance, in ottemperanza dei disposti previsti nella presente Polizza, si obbliga nei confronti del Contraente a prestare ai Clienti/Viaggiatori (assicurati) che abbiano acquistato un pacchetto turistico organizzato dallo stesso o il solo servizio "trasporto in pullman", le garanzie assicurative incluse in forma automatica nella programmazione dell'offerta turistica in combinazione con le garanzie di Assistenza, così come definite nella sezione "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative".

B. Validità della Polizza e Limiti di Sottoscrizione

La presente Polizza si applica a tutti i partecipanti ai pacchetti turistici di cui il Contraente sia l'organizzatore tecnico o al solo servizio "trasporto in pullman" e la cui data di inizio sia prevista nel periodo di validità della stessa.

Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide:

- a) per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- b) per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia;
- c) per persone dotate di capacità giuridica all'inizio del viaggio;
- d) esclusivamente in combinazione con la Polizza Assistenza- Spese Mediche e Bagaglio.**

Non è consentita l'emissione di più polizze Allianz Global Assistance a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- e) prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- f) assicurare un viaggio per una durata oltre i **31 giorni** continuativi.

C. Modalità di applicazione della Polizza

Agli effetti dell'operatività delle prestazioni e garanzie assicurative, il Contraente si obbliga a:

- a) riportare sulle pubblicazioni inerenti i pacchetti turistici (cataloghi, depliant, opuscoli, sito web dell'organizzatore) le condizioni tutte che regolano le garanzie assicurative della presente Polizza e le modalità di inclusione automatica della stessa evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice.
L'adempimento dell'onere previsto da questo specifico punto non impegna ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE a riconoscere alcun contributo pubblicitario;
- b) sottoporre il testo di stampa a Allianz Global Assistance, che provvederà a verificarne il contenuto ed a rilasciare regolare autorizzazione;
- c) trasmettere a Allianz Global Assistance una copia di ciascun programma di viaggio ove è prevista la copertura assicurativa;

- d) portare a conoscenza di ciascun Assicurato le conformi condizioni contrattuali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative *prima dell'acquisto del pacchetto turistico* o del solo servizio "trasporto in pullman";
- e) emettere il certificato a garanzia di una prenotazione con un valore economico non superiore a € 10.000 per Assicurato e € 40.000 per pratica;
- f) attenersi, per tutte le operazioni di inserimento, stampa e modifica dei Certificati, nonché di ricerca, al manuale Oazis, alla sezione 6 "Portale delle Collettive", che costituisce parte integrante della presente Polizza;
- g) consegnare, *insieme con i documenti di viaggio*, il documento contenente i due Certificati Assicurativi relativi alle due Polizze stampate tramite il portale Oazis, le condizioni generali di assicurazione predisposte da Allianz Global Assistance (All. 2), **l'informativa privacy**. I certificati assicurativi e le condizioni generali di assicurazione assumono veste contrattuale nei confronti dell'Assicurato;
- h) inserire, *all'atto della prenotazione di ciascun viaggio*, unicamente tramite il portale Oazis (<http://oazis.allianz-assistance.it>), i seguenti dati dell'assicurato/i:
- elenco dei nominativi degli assicurati partecipanti (rooming list);
 - data di inizio e fine viaggio;
 - destinazione del viaggio.
 - costo del viaggio (esclusa la quota di iscrizione);

I due Certificati Assicurativi (Assistenza e Annullamento) costituiscono parte integrante e non scindibile della copertura assicurativa. Pertanto, il Contraente include il pacchetto assicurativo complessivamente considerato e non una sola o parte delle coperture.

L'esatta comunicazione dei dati degli Assicurati costituisce condizione essenziale per l'erogazione delle prestazioni/garanzie. In caso di mancata comunicazione da parte del Contraente a Allianz Global Assistance di nominativi assicurati o di disaccordo in merito alle comunicazioni degli Assicurati, Allianz Global Assistance provvederà in ogni caso ad erogare le prestazioni/garanzie di polizza agli Assicurati e resteranno a carico del Contraente gli eventuali costi sostenuti da Allianz Global Assistance per la fornitura di tali prestazioni/garanzie.

D. Proroga della Polizza

In mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno **30 giorni** prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di disdetta, la Società terrà in copertura fino al termine della programmazione in corso tutti i viaggiatori/clienti del Contraente i cui viaggi/soggiorni abbiano avuto inizio anteriormente alla data di cessazione del contratto, sempreché per gli stessi il Contraente abbia versato i premi dovuti.

Il Contraente, per tutta la durata del presente contratto, si impegna a non stipulare contratti od accordi con altre Organizzazioni o Compagnie di Assicurazione per gli stessi rischi coperti da Allianz Global Assistance.

E. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato devono essere fatte per iscritto a Allianz Global Assistance. Se esse hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti o modifiche, queste, per essere valide, devono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società e dal Contraente/Assicurato.

F. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

G. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

H. Foro Competente

Per tutte le controversie tra la Società e la Parte attrice, relative al presente contratto di assicurazione, il foro competente esclusivo sarà quello di Milano.

I. Determinazione del premio

Il premio (comprensivo di imposte) così come riportato nel Modello contabile facente parte della presente polizza collettiva è determinato in base a:

- costo del pacchetto turistico o del solo servizio "trasporto in pullman";

- destinazione del pacchetto turistico o del solo servizio “trasporto in pullman”.

In caso di Assicurati residenti all'estero in viaggio/soggiorno in Italia:

- paese di provenienza.

I Certificati Assicurativi devono essere rilasciati a garanzia della destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio (escluse le tratte di congiunzione), anche se intermedie o di durata inferiore alle altre.

L. Regolamento premi

I premi relativi ad entrambe le Polizze si intendono integralmente dovuti e acquisiti al momento della sottoscrizione della polizza. Pertanto, nel caso di attivazione della Polizza Annullamento, nulla è dovuto per la parte di premio versata per la Polizza Assistenza.

Sulla base dei dati inseriti dal Contraente, così come convenuto all'art. C. lett. H, e all'applicazione dei premi riportati sul modello contabile, la Società provvederà ad emettere mensilmente una appendice di regolazione premi, che dovrà essere pagata dal Contraente entro i termini previsti dal successivo art. M.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle appendici di regolazione senza che sia pervenuto a Allianz Global Assistance per iscritto un reclamo specifico, le appendici di regolazione stesse si intenderanno approvate dal Contraente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze dei conteggi.

M. Termini di pagamento dei premi

Il Contraente si impegna ad effettuare il pagamento dei premi direttamente o per tramite l'intermediario ad Allianz Global Assistance sulla base del seguente schema:

- *Appendici di Regolazione Premi* entro il 30° giorno del mese successivo a quello del mese di emissione;
- Trascorsi i termini sopra convenuti Allianz Global Assistance avrà facoltà di agire per il recupero del credito. In caso di mancato pagamento resta inteso che verranno applicati automaticamente gli interessi di mora secondo i disposti del D.Lgs. 231/2002.

N. Risoluzione della Polizza

Allianz Global Assistance avrà facoltà di risolvere il presente Contratto:

- 1) in caso di mancato rispetto dei termine previsti dagli artt. L e M per il versamento dei premi dovuti. Verificato l'inadempimento, Allianz Global Assistance invierà diffida ad adempiere tramite lettera raccomandata A.R., richiedendo il saldo dei premi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza che si rendano necessarie ulteriori comunicazioni.
- 2) qualora nei confronti del Contraente e/o dei suoi rappresentanti legali siano emessi provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, di cui all'art. O comma 2.
- 3) in caso di violazione degli obblighi in materia di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – D. Lgs. 231/2001, di cui all'art. Q.
- 4) In caso di violazione degli obblighi in tema di normativa anti-corrruzione, di cui all'art. R.

In conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto:

- a) Allianz Global Assistance non garantirà la copertura assicurativa nei confronti degli Assicurati la cui data di partenza sia successiva alla data in cui si è verificato il recesso;
- b) il Tour Operator si obbliga ad interrompere immediatamente la commercializzazione delle garanzie fornite da Allianz Global Assistance, facendosi carico delle dovute comunicazioni nei confronti della clientela.

O. Misure Restrittive (sanctions limitations exclusion clause)

- 1) Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo.
- 2) Allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità Internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti.

P. Verifiche e controlli

Allianz Global Assistance, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Tour Operator, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione. Il Tour Operator si impegna a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance e dei suoi rappresentanti autorizzati, durante l'orario di ufficio, per un periodo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, e presso la sede del Tour Operator, i documenti, gli atti, le registrazioni ed i conti tenuti dal Tour Operator stesso e utili a Allianz Global Assistance per verificare la regolarità contrattuale relativamente al presente contratto.

Q. Decreto Legislativo 231/2001

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, le parti dichiarano e garantiscono che, nell'espletamento delle attività previste dalla presente Polizza, la Società, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle stesse o di una delle loro unità organizzative, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle Società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001, senza tuttavia che tale dichiarazione e garanzia comporti che le Società o tutti i predetti soggetti possano essere considerati, per quanto riguarda le Società, compresi tra quelli di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto 231/2001.

Resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra, la presente Polizza potrà essere risolta dalle parti, ciascuna delle quali sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

R. Ottemperanza alle norme anti-corruzione

Le parti non si impegneranno, autorizzeranno o permetteranno alcuna azione in relazione alla negoziazione, conclusione o esecuzione del presente Accordo che potrebbe causare alle parti stesse o a propri affiliati di trovarsi in condizione di violare qualsiasi normativa o regolamento in materia di Anticorruzione.

Tale obbligo si applica in particolare a pagamenti illegittimi, comprese agevolazioni a pubblici Ufficiali, incaricati di pubbliche autorità o loro associati, familiari o amici intimi.

Ciascuna parte si impegna a non effettuare offerte o non dare o concordare di dare e a non accettare o concordare di accettare a/da nessun dipendente, incaricato o terzo soggetto che agisce per conto dell'altra Parte qualsiasi regalo o benefit indebito, che sia monetario o di altra natura, in relazione alla negoziazione, conclusione e esecuzione del presente Accordo.

Ciascuna Parte provvederà all'immediata notifica all'altra Parte qualora dovesse venire a conoscenza o avesse specifici sospetti di qualsiasi atto corruttivo in relazione alla negoziazione, conclusione e esecuzione del presente Accordo.

Allianz Global Assistance in caso di violazione della clausola anticorruzione, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.

S. Privacy

Le Parti dichiarano di avere piena e completa conoscenza dei propri obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati (ovverossia il GDPR 2016/679 del 27 Aprile 2016, il Codice Privacy – D.Lgs 196/2003 - e qualsiasi altra legge, regolamento, raccomandazione o parere dell'Unione Europea o dell'Italia che sostituisca, aggiunga, modifichi, estenda, abroghi o consolidi la normativa sulla protezione dei dati) applicabile alle attività di trattamento effettuate nel contesto dell'Accordo.

Ciascuna parte si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulla protezione dei dati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti gli obblighi giuridici relativi alla protezione dei dati personali ad essi applicabili nella loro qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, considerato che ciascuna parte elabora rispettivamente i dati personali per il proprio scopo esclusivo come definito dal presente accordo.

Ciascuna delle Parti garantisce all'altra che tutti i dati personali relativi ai Clienti, raccolti per le sole finalità previste dal presente accordo, saranno ottenuti in modo legittimo, che effettuerà qualsiasi notifica richiesta e che otterrà, e in ogni momento manterrà una registrazione del trattamento in conformità con la normativa sulla protezione dei dati (se applicabile) appropriata per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo.

Inoltre, ciascuna Parte garantisce che, ove richiesto dalla normativa, i Clienti abbiano prestato tutti i consensi necessari per il trattamento dei propri dati personali.

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Tutti i dati personali relativi ai Clienti saranno utilizzati solo allo scopo indicato dal presente Accordo, e per gli scopi strettamente correlati, nel rispetto degli obblighi relativi alla protezione dei dati personali richiesta in Italia, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), del Codice Privacy e della normativa di settore.

MATERIALE DI VENDITA E MARKETING

Per "Materiale di vendita e marketing" si intende qualsiasi materiale stampato o in formato elettronico che il Contraente mette a disposizione degli Assicurati, in relazione alla promozione e alla vendita dei prodotti assicurativi.

Il Contraente si impegna ad utilizzare esclusivamente Materiale di vendita e marketing relativo ai prodotti Allianz Global Assistance che siano approvati preventivamente per iscritto da AWP P&C.

Eventuali modifiche al Materiale di vendita e marketing relativo ai prodotti Allianz Global Assistance, dovranno essere previamente autorizzate per iscritto (anche a mezzo e-mail) da AWP P&C. Il Contraente si impegna ad apportare tempestivamente eventuali modifiche richieste da AWP P&C per motivi di conformità e, in ogni caso, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel caso in cui, per obblighi derivanti dalla legge o da richieste dell'Autorità, le suddette modifiche debbano essere apportate entro un termine inferiore ai 15 giorni, il Contraente si impegna a rispettare le tempistiche indicate da AWP P&C che, a sua volta, si impegna a motivare all'Intermediario le ragioni della richiesta.

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

Le garanzie sono prestate in conformità alle Condizioni Generali di Assicurazione allegate, che costituiscono parte integrante del presente contratto (Allegato n. 2).